



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7

Oggetto: precisazioni e rettifiche concernenti la gara “Antenati 2020 -Sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei documenti anagrafici” con procedura aperta sopra soglia comunitaria (Determinazione dirigenziale n. 2 del 20 gennaio 2020).

IL DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 2 del 20/01/2020 l'ICAR ha provveduto ad approvare l'indizione della gara per “Antenati 2020 - Sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei documenti anagrafici” con procedura aperta sopra soglia comunitaria;

PREMESSO che alla gara suddetta sono stati attribuiti: CIG 81745414A2 e CUP:F89F19000760001;

PREMESSO che l'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S19 del 28/01/2020;

PREMESSO che la documentazione della gara suddetta, comprensiva di Bando, Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, è stata pubblicata sul Portale acquistiinretepa.it con numero 2486212;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in L. del 14 giugno 2019 n. 55;

Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma

Tel. 06 5190976 - 06 51960286

ic-a@beniculturali.it - <http://www.icar.beniculturali.it>

C.F.:97528810589

CONSIDERATO che il Disciplinare di gara è stato predisposto in conformità con il Bando tipo n. 1 dell'ANAC: “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” tuttora disponibile senza modifiche sul Portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitaadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando1);

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 23 ottobre 2019, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'ANAC in data 4 novembre 2019, concernente la “compatibilità delle clausole del Bando tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55”;

CONSIDERATO che il suddetto comunicato del Presidente dell'ANAC mette in luce clausole del citato Bando tipo n°1 (tuttora disponibile senza modifiche sul Portale dell'ANAC) che devono reputarsi sospese e non conformi alla Legge 55/2019;

VISTA la giurisprudenza in materia e gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato ed in particolari da: Cons. Stato, V, 08 novembre 2017, n. 5162; Cons. Stato, III, 10 maggio 2017, n. 2172; 3 aprile 2017, n. 1527; 26 agosto 2016, n. 3708; V, 23 settembre 2015, n. 4441; 28 maggio 2015, n. 2671; 8 aprile 2014, n. 1666;

DETERMINA

di approvare le seguenti rettifiche e precisazioni del Disciplinare della gara “Antenati 2020 -Sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei documenti anagrafici”:

- Paragrafo 8.6 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 8), non applicabile;
- paragrafo 9 “Avvalimento”, settimo capoverso, (pag. 9), sospeso;
- al paragrafo 10 “Subappalto”, (pag. 9), il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto e sono sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori;
- paragrafo 16.2 “Documento di gara unico europeo” Parte II penultimo e ultimo capoverso (pag. 17) l'indicazione dei tre subappaltatori è sospesa, conseguentemente devono ritenersi sospesi sia l'obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;
- paragrafo 6 ultimo capoverso “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” e paragrafo 16.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 10, (pag. 6 e 19), il riferimento agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso riferito alla norma (art. 186 bis) come novellata dall'art. 2, l. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al citato punto 10 deve essere letta unitamente alla nuova

previsione dell'art. 110 D.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall'art. 2, L. 55/2019;

- nel paragrafo 21 “Svolgimento operazioni di gara...”, quarto capoverso, lett. d) (pag. 25) va eliminato il riferimento agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice degli appalti;

In considerazione del fatto che dette rettifiche semplificano la predisposizione della documentazione di gara, restano invariati i termini indicati al paragrafo 14 del Disciplinare di Gara.

DISPONE inoltre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'ICAR nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Roma, 27 febbraio 2020

IL DIRETTORE
dr. Stefano Vitali

